



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI L'AQUILA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                 |                 |                   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>PERLA</u>    | <u>PIETRO</u>   | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>SANTINI</u>  | <u>LUIGI</u>    | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>GIULIANI</u> | <u>PASQUALE</u> | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                 |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                 |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                 |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                 |                 |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 594/2015  
depositato il 14/07/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140262133438 TRIB.LOCALI  
contro:

CONSORZIO STRADALE DI MARSIA  
difeso da:  
SIMONE AVV.HERBERT  
RGR.584/15  
VIA SABOTINO N.36 67051 AVEZZANO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

terzi chiamati in causa:

AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

[REDACTED]  
RGR.594/15-[REDACTED] E  
[REDACTED]

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 594/2015

UDIENZA DEL

16/12/2015 ore 11:00

N°

661

PRONUNCIATA IL:

16 DIC. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

16 DIC. 2015  
Il Segretario

[Signature]



(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 594/2015

UDIENZA DEL

16/12/2015 ore 11:00



### OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso avverso la Cartella di Pagamento n°097 2014 02621334 38- Contributi Consortili per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art.18 D.Lgs.31.12.1992 n°546, depositato in data 14.07.2015, il ricorrente [REDACTED] ha impugnato la Cartella di Pagamento n°097 2014 02621334 38 relativa a Contributi Consortili per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, pretesi dal *Consorzio Stradale Permanente degli Utenti della Rete Viaria del Centro Turistico di Marsia* (d'ora in poi, *Consorzio Stradale di Marsia*).

A fondamento del ricorso, ha sostenuto, da un lato, l'inesistenza dei tributi iscritti a ruolo (per insussistenza del presupposto della costituzione, da parte del Comune di Tagliacozzo, di "strade vicinali private ad uso pubblico"), e, dall'altro, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo (essendo pretesi non solo per attività di manutenzione, sistemazione e ricostruzione stradale, ma anche per altre attività precluse ai Consorzi Stradali).

Il *Consorzio Stradale di Marsia* indicato dal ricorrente come controparte, si è costituito nel presente giudizio ed ha resistito al ricorso, del quale ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito.

Si è costituita *Equitalia Sud S.p.A.* ed ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva.

---

Il ricorso è infondato e va respinto.

Preliminarmente, va premesso che il *Consorzio Stradale di Marsia* è un Consorzio Stradale Obbligatorio, e cioè un Ente Locale di natura pubblica, istituito in conformità alle norme del D.L.lgt. 1446/18 (tutt'ora in vigore), di cui fanno parte il Comune di Tagliacozzo (che lo ha istituito e che partecipa alle spese di manutenzione e sistemazione delle strade nella misura del 50%) ed i proprietari degli immobili



ricompresi nel perimetro del complesso turistico di Marsia (in quanto beneficiari delle strade vicinali ad uso pubblico).

Trattandosi di ente pubblico deputato al perseguimento di finalità di pubblico interesse, la costituzione del Consorzio Obbligatorio vincola alla partecipazione tutti i proprietari di immobili e/o terreni ricadenti nel perimetro territoriale consorziato, a prescindere dalla verifica di una loro volontà di partecipazione.

Fatta tale premessa, risulta evidente che esula dalla giurisdizione di questa Commissione ogni questione attinente alla validità della costituzione del Consorzio ed alla tipologia dell'attività concretamente espletata, atteso che eventuali doglianze di illegittimità inerenti tali profili possono esser fatti valere esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.

Né può essere in questa sede sindacata la effettiva sussistenza del presupposto della costituzione, da parte del *Comune di Tagliacozzo*, di strade vicinali private ad uso pubblico, ai soli fini dell'iscrizione ruolo dei contributi consortili, atteso che, considerata la natura di ente pubblico rivestita dal *Corsorzio Stradale di Marsia*, oggetto di sindacato giurisdizionale può essere esclusivamente la concreta ricorrenza dei presupposti d'imposta, e non anche la sussistenza stessa del potere impositivo dell'ente locale e/o le modalità con cui l'amministrazione procede alla riscossione del tributo.

Quanto alla questione se le strade del *Corsorzio Stradale di Marsia* abbiano o meno natura di "strade vicinali private ad uso pubblico", rileva la Commissione che tutte le controversie circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata (di cui è titolare il Comune), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione.

Ad ogni buon conto, una volta che una strada vicinale sia stata qualificata di uso pubblico dal Comune (come nella fattispecie - cfr. delibera Consiglio Comunale di Tagliacozzo n°41 del 25.06.1999) opera una presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un diritto di godimento indistinto da parte di tutti i cittadini, mediante un'azione negatoria di servitù, che la parte ricorrente non ha dedotto di aver mai proposto.



In ordine alla doglianza relativa alla legittimità dell'iscrizione a ruolo dei contributi pretesi non per l'attività istituzionale di manutenzione, sistemazione e ricostruzione stradale, ma per altre attività precluse ai Consorzi Stradali (vigilanza stradale, realizzazione di opere per il deflusso delle acque, distribuzione dell'energia elettrica), ritiene la Commissione che la competenza del Consorzio ben possa estendersi anche ad attività strumentali ed accessorie (pubblica illuminazione, sgombero della neve, smaltimento delle acque piovane, rete fognaria, etc.) rispetto a quella di gestione del patrimonio stradale in senso stretto.

Né può condividersi l'assunto secondo cui tali ultimi contributi "ulteriori" sarebbero esigibili solo su base volontaristica, stante la loro natura di entrate tributarie (in correlazione con la già evidenziata natura di ente pubblico del Consorzio), le cui modalità di riscossione sono rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore e non sono sindacabili dal giudice tributario.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, *contrartis reiectis*, così decide:

- **rigetta** il ricorso;
- **condanna** la parte ricorrente a rifondere al *Consorzio Stradale di Marsia* e ad *Equitalia Sud S.p.A.* le spese del giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi €.177,50, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..

Così deciso in L'Aquila il 16 Dicembre 2015.

~~L'ESTENSORE~~

IL PRESIDENTE

